

Emanuele Re di Sardegna e Duca di Savoia del 26 agosto 1760 con le quali permette a tutti i suoi sudditi di portare delle armi lunghe da fuoco e proibisce invece la ritenzione di pistole corte ed altre armi da punta ed incarica il Senato di intimare alle varie autorità compreso il Vicariato di farle osservare comminando le relative pene.

Si tratta qui indubbiamente di una disposizione di Pubblica Sicurezza che con l'ordinamento attuale esorbita dai compiti dei Vigili Urbani i quali non potrebbero essere chiamati ad indagare in questo campo e sarebbero soltanto tenuti ad intervenire nel caso di constatazione di detenzione abusiva.

Un altro editto dello stesso Principe in data 30 luglio 1760 contempla e disciplina materie vastissime di sicurezza pubblica, di annona e di igiene e affida al Vicariato di far osservare le singole disposizioni.

Evidentemente la Guardia comunale non esiste ancora a quell'epoca e si identifica col funzionario di Stato e con compiti imprecisi.

Vittorio Amedeo III fu il primo a comprendere la necessità di definire questi compiti, egli con provvedimento del 12 novembre 1791 intese di riorganizzare il servizio di polizia politica e di sicurezza. Sciolto il Corpo delle guardie del Vicario istituì il Corpo delle guardie civiche cui affidò la parte più distinta degli ordini di politica e istituì pure un Corpo degli Arcieri con attribuzioni tutte proprie. Dice testualmente il regolamento allegato alla regia Patente:

« Le guardie civiche avranno singolarmente l'incarico del giornaliero servizio dell'Ufficio del Vicariato dell'assistenza delle visite che si faranno dalli quattro Commissari di politica nelle botteghe e sulli

« pubblici mercati e generalmente di tutte quelle incombenze che gli saranno prescritte ».

Quanto al Corpo degli Arcieri, l'art. 9 del regolamento dice:

« Sarà obbligo dell'Arciere in Città di eseguire gli arresti, le perquisizioni, le citazioni che verranno loro commesse, il servizio di custodia interna delle torri e del Martinetto e generalmente tutte quelle incombenze che l'Ufficio del Vicariato riterrà di appoggiargli ».

Notiamo in questo atto una notevole affermazione verso una giuridica definizione di quello che sarà in futuro la funzione dei Vigili Urbani.

Ma solo col raggiungimento delle libertà statutarie (1848) e la promulgazione della prima legge provinciale e comunale 23 ottobre 1859 che furono determinanti di un rivolgimento di importanza capitale nella amministrazione dello Stato, si ebbe una più completa regolamentazione che permise al Comune come Ente autonomo, di crearsi un mezzo il più importante per l'esecuzione dei suoi deliberati.

Vittorio Emanuele II con decreto primo settembre 1849 approva un regolamento per le guardie municipali e il suo figurino per la divisa.

Con decreto 15 luglio 1852 è approvato poi il regolamento organico delle guardie municipali di Polizia Urbana. Il Corpo è destinato ad assicurare l'eseguimento degli ordini di Polizia che emanano dalle Autorità municipali e si compone:

di 1 ufficiale (luogotenente o sottotenente),  
di 1 sergente,  
5 caporali,  
60 guardie.



Il comando dei Vigili nel 1879